

Giulio Maria Salerno

L'istruzione e la formazione professionale tra regionalismo e unitarietà. Una prima analisi, Rubbettino dicembre 2019

Capitolo VI

In conclusione, una mappa sul grado di “coerenza vs. incoerenza” nazionale dei modelli territoriali di leFP

6.1. Una mappa sul rapporto tra i modelli territoriali e le norme generali relative alla leFP

Per consentire uno sguardo complessivo sulle condizioni di recepimento delle norme generali riferibili alla leFP nelle molteplici realtà territoriali qui considerate, si presenta adesso uno schema riassuntivo che indica, per ciascuna Regione e Provincia autonoma ed in relazione ad ogni norma generale, l'esito dell'analisi sopra dettagliatamente esposta. Si tratta, a ben vedere, di una mappa che permette di rilevare il grado di “coerenza”, o, viceversa, di “incoerenza” dei modelli territoriali di leFP prescritti nelle singole Regioni e Province autonome rispetto all'assetto complessivamente delineato per tutto il territorio nazionale dalle disposizioni del decreto legislativo n. 61/2017 che dettano le più recenti norme generali sull'istruzione professionalizzante riferibili alla leFP. Dunque, una mappa sul grado di “coerenza vs. incoerenza” nazionale dei singoli modelli territoriali di leFP.

In particolare, nello schema riassuntivo le norme generali sono indicate con una breve intitolazione in cui si riporta anche la numerazione del capitolo e del paragrafo in cui sono state precedentemente esposte, mentre l'esito dell'analisi della disciplina degli enti territoriali è sintetizzato mediante l'impiego di alcune sigle. Più esattamente, è indicata con la sigla “OK” la coerenza della disciplina prescritta a livello territoriale rispetto alla norma generale; è indicata con la sigla “INT” l'opportunità di procedere alla sola integrazione della disciplina territoriale qualora quest'ultima sia risultata, per qualche aspetto rilevante, lacunosa o omissiva rispetto alla norma generale; e, infine, è indicata con la sigla “COR” l'opportunità di procedere anche alla correzione della vigente disciplina territoriale qualora quest'ultima sia risultata, sempre per taluni aspetti rilevanti, contrastante o contraddittoria rispetto alla norma generale. Tali sigle sono precedute da una lettera che indica l'oggetto dell'analisi sopra compiuta: quando l'analisi ha avuto per oggetto la disciplina posta con atto legislativo (regionale o provinciale), è premessa la lettera “L”; quando, invece, mancando una legge regionale in tema di leFP, l'analisi ha avuto per oggetto un provvedimento adottato con atto amministrativo (regionale o provinciale), è premessa la lettera “P”. In quest'ultimo caso, come più volte qui si è ripetuto, è sempre auspicabile che gli organi delle istituzioni territoriali competenti provvedano, con una qualche urgenza, ad elaborare un'ideale disciplina legislativa sulla leFP in senso coerente con le norme generali sull'istruzione professionalizzante riferibili alla leFP medesima.

I MODELLI TERRITORIALI RISPETTO ALLE NORME GENERALI RELATIVE ALLA IEFP

	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Emilia-R.	FVG	Lazio	Lombardia	Molise	Piemonte	Sardegna	V.d'A.	Bolzano	Trento
Norme generali sui sistemi di istruzione professionalizzante													
4.1: presenza di due distinti sistemi: leFP e IP	P-COR	L-INT	L-COR	L-COR	L-INT	L-OK	L-OK	P-COR	P-INT	P-INT	P-INT	L-INT	L-INT
4.2: diversa identità e parioridazione di leFP e IP	P-INT	L-COR	L-COR	L-COR	L-INT	L-COR	L-INT	P-INT	P-INT	P-INT	P-INT	L-INT	L-COR
4.3: quinto anno IP e crediti IFTS	P-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	P-INT	P-INT	P-INT	P-INT	L-INT	L-INT
4.4: Rete nazionale delle scuole professionali	P-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	P-INT	P-INT	P-OK	P-INT	L-INT	L-INT
4.5: regole sui passaggi tra IP e leFP	P-INT	L-COR	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	P-INT	P-INT	P-INT	P-INT	L-INT	L-INT
4.6: titoli di IP e della leFP correlati nel Repertorio	P-OK	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	P-INT	P-INT	P-OK	P-INT	L-INT	L-INT
Norme generali sul sistema leFP													
5.1: diritto-dovere all'istruzione mediante leFP	P-OK	L-OK	L-OK	L-OK	L-OK	L-OK	L-OK	P-INT	P-OK	P-OK	P-OK	L-OK	L-OK
5.2: diritto di scelta tra IP e leFP	P-INT	L-COR	L-COR	L-COR	L-INT	L-COR	L-OK	P-INT	P-INT	P-OK	P-OK	L-INT	L-OK
5.3: dopo la qualifica quarto anno in leFP o in IP	P-INT	L-INT	L-OK	L-OK	L-INT	L-COR	L-OK	P-INT	P-OK	P-INT	P-INT	L-COR	L-OK
5.4: corso annuale dopo il diploma della leFP	P-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	L-INT	P-INT	P-INT	P-INT	P-OK	L-COR	L-COR
5.5: leFP da istituzioni accreditate o in via sussidiaria	P-OK	L-INT	L-OK	L-OK	L-COR	L-COR	L-COR	P-COR	P-INT	P-OK	P-INT	L-INT	L-INT
5.6: condizioni di erogazione della leFP in via sussidiaria	P-OK	L-INT	L-COR	L-COR	L-INT	L-COR	L-COR	P-COR	P-INT	P-OK	P-INT	L-INT	L-INT

La lettura dalla presente mappa consente di affermare che, a distanza di più di due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 61/2017, soltanto in una minoranza dei casi - esattamente in 33 delle 156 rilevazioni qui compiute, e cioè nel 21% rispetto al totale - la disciplina legislativa prescritta nelle Regioni e Province autonome è risultata coerente rispetto alle norme generali sull'istruzione professionalizzante derivanti dal predetto decreto e concernenti la leFP. In poco meno della metà di questi casi – esattamente in 15, e quindi quasi nel 10% rispetto al totale -, poi, le norme generali risultano coerentemente accolte negli atti provvedimenti adottati in via amministrativa, i quali, tuttavia, come già detto, sono privi di quella corrispondente previsione di legge che ne renderebbe permanentemente stabile e certo il fondamento normativo. Di questi 15 casi di coerenza in via amministrativa, 10 concernono l'Abruzzo (esattamente 4 casi) e la Sardegna (esattamente 6 casi), Regioni i cui provvedimenti sono stati adottati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 61/2017, così dimostrandosi in queste evenienze una maggiore – seppure ancora incompleta - attenzione alle norme generali sull'istruzione professionalizzante riferibili anche alla leFP.

Pertanto, nella larga maggioranza dei casi, cioè in 123 valutazioni, e quindi nel 79% del complesso della rilevazioni qui compiute, si è valutato che la disciplina territoriale (regionale o delle Province autonome) prescritta in tema di leFP ed adottata prima o dopo l'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, richieda ancora un opportuno e necessario aggiornamento, ovvero, più esattamente, andrebbe integrata perché lacunosa rispetto a quanto previsto dalle norme generali, o andrebbe corretta in quanto presente aspetti palesemente contraddittori o contrastanti con le stesse norme generali.

Ovviamente, deve aggiungersi che trattasi di un dato che non tiene conto del “peso specifico” proprio di ciascuna norma generale riferibile alla leFP. E' evidente, ad esempio, che la mancanza di una disposizione legislativa che consenta alle istituzioni formative accreditate di erogare i percorsi di leFP è senz'altro più grave e, dunque, determina una divaricazione del modello territoriale di leFP molto più rilevante rispetto ad altre possibili lacune o contraddizioni tra la disciplina prescritta a livello territoriale e le norme generali poste in sede nazionale.

In ogni caso, anche tenendo conto di ciò e pure scontando la possibile presenza di eventuali errori o sviste nell'esame e nell'interpretazione delle discipline territoriali, può dirsi che sussiste senz'altro un grado di incoerenza assai elevato tra le norme generali sull'istruzione professionalizzante – anche o direttamente - riferibili alla leFP e desumibili dal recente d.lgs. n. 61/2017, e i modelli territoriali di leFP prescritti nelle Regioni e Province autonome qui considerate. Per di più, in cinque dei tredici Enti, manca ancora un atto legislativo che sia espressamente, compiutamente e sistematicamente dedicato alla leFP. In tali Enti, per

questa ragione, le scelte in materia di leFP sono compiute essenzialmente in via amministrativa, anche mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi generali, e la normativa di rango primario applicata risulta essere soltanto quella di provenienza comunitaria e nazionale, ovvero anche quella regionale che si riferisce ancora genericamente alla "formazione professionale" e che, il più delle volte, è addirittura anteriore alla stessa legge di revisione costituzionale del 2001 che può essere considerata come la "madre" della leFP, e conseguentemente come la fonte di legittimazione sia delle norme generali sull'istruzione di competenza statale, che delle leggi di competenza regionale. In questi casi, l'esigenza di un intervento di carattere legislativo appare ancor più impellente.

Più in dettaglio, se si esaminano le sei norme generali sui sistemi di istruzione professionalizzante che, ricavabili dal decreto legislativo n. 61/2017, concernono anche la leFP, il grado di incoerenza dei modelli territoriali appare ancor più significativo, essendosi riscontrate soltanto 5 valutazioni positive a fronte delle 78 rilevazioni effettuate, e dunque con un grado complessivo di incoerenza che supera il 93% del totale. Praticamente, rispetto a queste norme generali, in nessuna realtà territoriale si è provveduto a modificare la disciplina legislativa integrandola o correggendola in senso coerente con le norme generali applicabili alla leFP. E solo in due casi (ripetiamo, sulle 78 valutazioni di raffronto effettuate tra le discipline regionali e le norme generali in questione) la normativa regionale di rango legislativo appare coerente con le indicazioni di livello nazionale, e questo perché in questi rarissimi casi il legislatore regionale aveva per così dire anticipato quanto poi statuito da quello statale. In qualche altro caso altrettanto sporadico, ed esattamente soltanto in tre casi, le norme generali sono state coerentemente recepite con un provvedimento amministrativo, ma, come già detto, ancora manca la norma di legge da approvarsi in sede regionale. Con riferimento alle restanti 73 valutazioni, che, come detto, sono quasi la totalità, si attende quindi che l'autorità regionale (e provinciale) si appresti a integrare la legislazione previgente o gli atti amministrativi adottati, o addirittura a correggere (esattamente in 8 casi) e dunque a cancellare formalmente le norme di rango legislativo che continuano a disporre in senso diverso e contrastante rispetto alle norme generali sull'istruzione professionalizzante che si riferiscono anche alla leFP.

Per quanto concerne le restanti sei norme generali, quelle cioè direttamente riferibili alla leFP e sempre ricavabili dal decreto legislativo n. 61/2017, il grado di incoerenza dei modelli territoriali è meno elevato, ma comunque assai rilevante, superando infatti il 64% sul totale, in quanto le esigenze di integrazione o di correzione emergono in 50 delle 78 valutazioni di raffronto che sono state qui effettuate tra le discipline prescritte a livello territoriale nelle Regioni e Province autonome qui considerate, e le norme generali in questione. Solo in 28 casi - cioè quasi nel 36% del totale - la disciplina prescritta a livello regionale o provinciale è risultata coerente con le indicazioni di livello nazionale. Circa i casi di coerenza relativi alla disciplina legislativa (regionale o provinciale), poi, si tratta quasi sempre di discipline previgenti che anticipavano nella loro essenza il contenuto delle norme generali poi poste con il decreto legislativo n. 61/2017. In relazione al Friuli-Venezia Giulia, unica realtà dove la legge sulla leFP è stata approvata successivamente, seppur di poco, rispetto al decreto legislativo in questione, solo in un caso si è rilevata piena coerenza tra la normativa territoriale ed una norma generale. Circa, poi, i casi di coerenza relativi alla disciplina posta con atti provvedimentali, essi sono riconducibili sia ad interventi preventivi che successivi all'entrata in vigore del d.lgs. n. 61/2017, seppure anche su questo fronte gli atti provvedimentali adottati dopo il decreto legislativo in questione (esattamente in Abruzzo e Sardegna) non risultino pienamente coerenti con tutte le norme generali in questione, ma richiedano ulteriori interventi integrativi o addirittura correttivi.

Qualche parola va poi spesa sulla situazione particolare delle Province autonome di Bolzano e Trento, ove la disciplina provinciale (rispettivamente legislativa e provvedimentale) risulta, fatto salvo qualche specifico aspetto, piuttosto distante dalle vigenti norme generali sull'istruzione professionalizzante riferibili - anche o direttamente - alla leFP. Tuttavia, va aggiunto che tale distanza potrebbe essere sensibilmente ridotta per lo più mediante interventi integrativi, mentre gli interventi più radicalmente correttivi risulterebbero

davvero limitati ad un numero ristretto di quelle scelte di indirizzo politico-amministrativo che caratterizzano gli specifici modelli di istruzione e formazione professionale applicati e consolidati, talora anche con risultati largamente apprezzati, in queste realtà dotate di speciale autonomia. In ogni caso, va conclusivamente ribadito che nella presente ricerca non si è inteso indagare l'efficacia (peraltro variamente definibile e valutabile) dei singoli modelli territoriali, quanto il rispettivo grado di "coerenza vs. incoerenza" rispetto ai binari tracciati in sede nazionale mediante le più recenti norme generali sull'istruzione professionalizzante poste con il decreto legislativo n. 61/2017.

6.2. Coerenza "formale" e incoerenza "concreta": una questione da affrontare

In definitiva, la mappa che scaturisce dalla presente indagine, per quanto parziale - in quanto riferita a tredici dei ventuno Enti del decentramento istituzionale cui spetta la competenza legislativa sulla leFP - fornisce un quadro attendibile sul grado di complessiva, diffusa e consistente incoerenza dei modelli territoriali di leFP prescritti negli Enti qui presi in considerazione rispetto alle norme generali sull'istruzione professionalizzante riferibili - anche o direttamente - alla leFP e desumibili dal d.lgs. n. 61/2017.

Tuttavia, dal punto di vista giuridico-formale, ciò non significa che le predette norme generali sull'istruzione professionalizzante rimangano lettera morta, e che non siano di per sé stesse cogenti, dovendo prevalere automaticamente ed essere applicate in via amministrativa anche qualora vi siano discipline territoriali contrastanti o omissive ovvero lacunose. In altri termini, si pone una delicata questione che occorre affrontare: da un lato, nel nostro sistema costituzionale esiste un principio che impone la prevalenza automatica e diretta delle norme generali in questione, sicché ne discende una presunta coerenza "formale" nell'ambito dei rapporti tra l'ordinamento statale e quelli delle Regioni e delle Province autonome; dall'altro lato, l'incoerenza concreta tra le discipline prescritte a livello territoriale e le norme generali in questione può continuare a sussistere in prassi sino a quando non sia concretamente rimossa o in via eteronoma - cioè da un'autorità esterna, ad esempio dalla Corte costituzionale a seguito di un contenzioso tra Stato e Regioni o da un giudice amministrativo, annullando un provvedimento amministrativo su ricorso di soggetti interessati - , o in via autonoma, cioè dalla stessa autorità territoriale che provveda, per così dire, d'ufficio, alla rimozione della disposizione incoerente o all'inserimento della disposizione mancante.

Vi sarebbe poi un'ulteriore ipotesi, che sinora però non ha trovato mai applicazione nel nostro ordinamento se non in relazione a particolari situazioni come la tutela dei diritti in materia sanitaria ovvero il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, e che peraltro richiede condizioni presupposti di eccezionalità di non facile accertamento: l'intervento sostitutivo delle autorità centrali sulla base di apposite disposizioni di legge, ovvero del Governo in base all'art. 120, comma 2, Cost., a "tutela dell'unità giuridica" della Repubblica e a "tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali".

In ordine al principio che impone nel nostro ordinamento la coerenza formale, va ricordato che le norme generali sull'istruzione, come ha rilevato più volte la Corte costituzionale, sono "sorrette da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale"¹; esse, perciò, sono direttamente ed automaticamente applicabili e cogenti in tutte le Regioni, a differenza dei "principi fondamentali" relativi all'istruzione scolastica, i quali, invece, "necessitano per la loro attuazione (e non già per lo loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale il quale deve conformare la sua azione all'osservanza di principi fondamentali stessi"².

¹ Vedi la sentenza n. 279 del 2005.

² Vedi la sentenza n. 200 del 2009, poi confermata sul punto, ad esempio, dalla sentenza n. 92 del 2011.

Dal punto di vista giuridico-formale, quindi, tutti i soggetti dell'ordinamento, a partire dalle amministrazioni regionali competenti in materia di leFP, sono tenuti a dare immediata applicazione alle norme generali sull'istruzione, anche disapplicando le eventuali norme regionali contrastanti.

È tuttavia evidente che il mancato recepimento ed adeguamento – in tempi ragionevolmente congrui - della legislazione regionale alle predette norme generali sull'istruzione professionalizzante ostacola in modo più o meno consistente l'effettiva applicazione delle regole di comportamento, di organizzazione e di funzionamento della leFP, che sono poste con tali norme generali. Insomma, nei fatti l'azione amministrativa esercitata dagli organi regionali tende, quasi spontaneamente, a porsi primariamente come strumento di concretizzazione delle disposizioni legislative poste a livello regionale, a prescindere dal grado di coerenza o corrispondenza di tali disposizioni rispetto alle norme generali sull'istruzione. Soltanto in seconda battuta, se così può dirsi, gli organi e gli uffici regionali tendono a dare diretta applicazione alle norme generali sull'istruzione che sono poste in sede nazionale.

Ma tale applicazione diretta, però, è senz'altro ostacolata o comunque visibilmente rallentata per due ordini di ragioni: per l'incertezza sulla sussistenza stessa delle norme generali ovvero sull'esatta determinazione del contenuto cogente di tali norme e dunque della loro effettiva capacità vincolante rispetto all'azione amministrativa; e per la mancanza di una disciplina regionale che fornisca le disposizioni operative e di dettaglio che sono talora indispensabili per dare concreta applicazione alle regole poste dalle norme generali.

Ed allora è evidente che, al di là di quanto è prescritto dal punto di vista giuridico-formale, l'effettiva condizione di "incoerenza sostanziale" e dunque di arretramento delle norme generali sull'istruzione professionalizzante riferibili alla leFP – sino talora al loro sostanziale svuotamento – rispetto alle discipline prescritte a livello territoriale, è un esito non facilmente contrastabile anche quando le normative regionali o provinciali risultano del tutto omissive, o addirittura contrastanti o contraddittorie rispetto alle norme generali medesime. Nella realtà effettuale, insomma, gli uffici degli enti territoriali continuano a muoversi in concreto dando applicazione a ben diversi principi, quelli cioè che sono stabiliti dalla rispettiva legislazione regionale o dagli atti amministrativi generali. Anzi in questi casi, l'azione delle amministrazioni regionali e locali, quasi paradossalmente per una sorta di riflesso legalistico, si manifesta per lo più come strettamente aderente alla "propria" legislazione, ritenendo primariamente necessario applicare quanto previsto in sede regionale, piuttosto che le norme generali poste in sede nazionale.

Da tutto ciò emerge, ancor più evidente, la sollecitazione agli organi territoriali (regionali e provinciali) ad assumere in pieno le proprie responsabilità di autorità costituzionalmente competenti in materia di leFP, e di provvedere a definire una normativa di rango legislativo quanto più possibilmente aggiornata e coerente con le norme generali sull'istruzione professionalizzante riferibili alla leFP, al di là delle pur sempre sussistenti, ma comunque limitate, possibilità di presentare azioni o ricorsi in sede giurisdizionale (ordinaria, amministrativa, erariale, o costituzionale) avverso gli atti pubblici che si presentino come omissivi, lacunosi o addirittura contrastanti con le norme generali sull'istruzione professionalizzante relative alla leFP. Sino poi ad invocare, come *ultima ratio*, la strada dell'intervento sostitutivo delle autorità centrali o del Governo nazionale, cui sopra si è fatto cenno.

6.3. In prospettiva

Allora può ben dirsi che lo strumento primo per consentire, in concreto, piena ed effettiva coerenza nazionale dei modelli territoriali sia costituito dall'attento, costante e rapido aggiornamento della disciplina legislativa della Regioni e delle Province autonome, mediante il completo recepimento – secondo le rispettive competenze - delle norme generali sull'istruzione professionalizzante riferibili alla leFP, e ciò attraverso l'inserimento delle corrispondenti disposizioni e l'abrogazione della previgente legislazione che

si presenta come divergente o contraddittoria o contrastante. Realizzare un *corpus* legislativo che a livello territoriale sia diffusamente e compiutamente orientato in senso corrispondente alle norme generali sull'istruzione professionalizzante, è nello stesso tempo condizione indispensabile ed elemento di chiarezza e certezza per la leFP tutta, e risponde senz'altro agli interessi comuni all'intera collettività, a partire dagli studenti e dalle loro famiglie.

A ben vedere, poi, la presente indagine, comportando la più approfondita conoscenza dello stato di recepimento delle norme generali sull'istruzione professionalizzante riferibili alla leFP nell'ambito di ciascuna realtà territoriale, risponde anche ad un'esigenza di carattere pratico di non poco conto, cui sopra si è già fatto cenno. Infatti, rilevando quali sono le specifiche condizioni di coerenza ovvero di incoerenza o addirittura di contraddittorietà tra ciascuna norma generale sull'istruzione professionalizzante – in questa sede, come detto, con specifico riferimento a quelle più recenti in quanto risultanti dal decreto legislativo n. 61/2017 - e le singole discipline prescritte a livello territoriale (nelle Regioni o nelle Province autonome) in materia di leFP, si perviene ad una mappa che può essere proficuamente utilizzata anche come una sorta di "guida" per chi intenda intraprendere la non facile, ma senz'altro doverosa e irrinunciabile, opera di revisione della vigente legislazione regionale e delle Province autonome proprio in tema di istruzione e formazione professionale.

Come è noto, non sono brillanti le condizioni in cui versa nel complesso la legislazione regionale (e provinciale) relativa alla leFP. Ritardi e omissioni sono alquanto frequenti, così come talora le disposizioni si accavallano con scarsa chiarezza. Il ricorso a questa guida, insomma, potrebbe risultare fruttuoso non solo per verificare lo stato dell'arte della normativa vigente in sede territoriale circa la leFP, ma anche e soprattutto per sostenere il delicato compito di adeguamento della legislazione – o, ove necessario, di predisposizione di un nuovo testo legislativo - in modo sistematicamente e complessivamente coerente con tutte le norme generali sull'istruzione professionalizzante, a partire da quelle più recentemente delineate con il decreto legislativo n. 61/2017.

La necessità di procedere a tale attività di intervento sulla legislazione regionale in tema di leFP potrebbe, per esempio, indurre ad iniziative congiunte tra le stesse Regioni, in modo da favorire un recepimento delle norme generali che sia tra loro coordinato e svolto secondo modalità e tempistiche comuni e diffuse. La Conferenza delle Regioni, e in specie la IX Commissione, potrebbe sostenere tale processo di revisione della legislazione regionale e provinciale, in modo da promuovere in tutte le Regioni e Province autonome, nel rispetto delle scelte adottate nell'ambito delle rispettive competenze, la concretizzazione delle norme generali sull'istruzione professionalizzante, e delle relative norme di attuazione, che, ricordiamo, il più delle volte sono adottate in materia di leFP sulla base di atti concertativi e che dunque già rappresentano la concorde volontà delle Regioni stesse. Il risultato sarebbe senz'altro positivo, sia sul versante della semplificazione amministrativa, che su quello della migliore conoscibilità delle norme da parte dei destinatari (giovani, famiglie, operatori e istituzioni formative).

A questo proposito, poi, sarebbe senz'altro utile procedere a successivi e ripetuti monitoraggi che, prendendo spunto dalla presente indagine, consentano di verificare, ad esempio con cadenza semestrale o annuale, l'evoluzione del grado di coerenza/incoerenza delle discipline territoriali rispetto alle esigenze di unitarietà che sono espresse dalle norme generali riferibili alla leFP.

Se si dovesse rilevare, contro ogni nostro auspicio, il mantenimento o addirittura l'incremento delle presenti condizioni di complessiva incoerenza nazionale della leFP per mancata integrazione o per mancata correzione delle discipline regionali e provinciali, i modelli territoriali della leFP si presenterebbero sempre – o sempre più - tendenzialmente distanti e frazionati rispetto alle linee-guida che sono tracciate dalle norme generali anche e soprattutto a tutela e a garanzia del pari ed omogeneo esercizio del diritto all'istruzione e formazione in tutta Italia. Tale divaricazione, anche qualora rimanesse inalterata rispetto a

quella qui rilevata, potrebbe ulteriormente esporre il sistema della leFP ai gravi pericoli di involuzione e di emarginazione, se non di sostanziale annichilazione in alcune parti del Paese, di cui si è parlato all'inizio.

Se, come invece deve desiderarsi, l'evoluzione andasse nel senso della più intensa coerenza e coordinazione tra i modelli territoriali di leFP, ciò andrebbe a vantaggio della reciproca interazione tra questi ultimi, consentirebbe il più accorto impiego delle risorse disponibili, e permetterebbe di poter finalmente disporre di quello sguardo lungo, interregionale e nazionale, senza il quale ogni sforzo, individuale o collettivo, rischierebbe di esser vano.